

*Imposta di bollo assolta
con le modalità
telematiche, ai sensi del
D.M. 22 febbraio 2007,
mediante MODELLO
Unico Informatico
(M.U.I.), per l'importo di
€ 120,00*

REPERTORIO N.

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER STUDENTI
ASSEGNATARI DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO PER
UN PERIODO DI 36 MESI - CIG A02A9FED09**

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno (.....) del mese di
....., in Varese, presso i locali dell'Amministrazione Centrale
dell'Università degli Studi dell'Insubria in Via Ravasi 2, avanti a me
....., Ufficiale Rogante dell'Università degli Studi dell'Insubria,
nominato con Decreto del Direttore Generale, a norma di
quanto previsto nella parte 7.7 del Manuale di amministrazione e contabilità, con
l'assenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato e con il mio assenso, sono
comparsi:

- il sig., nato a (....), il, il quale interviene
al presente atto in qualità di della società (cod. fisc. n.
.....), con sede legale in Via - (.....),
come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di in data n., di
seguito denominato Appaltatore;

- il Dott. Marco CAVALLOTTI, nato a Pavia il 16/11/1960 nella sua qualità di
Direttore Generale dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
(cod. fisc. n. 95039180120), con sede in Varese in Via Ravasi 2, munito dei
necessari poteri per la firma del presente atto ai sensi della parte 7.7 del Manuale
di Amministrazione e Contabilità, di seguito denominato Università;

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2023, n. 274, è stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta, di cui all'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36e s.m.i., da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per studenti assegnatari di benefici del diritto allo studio, per un importo a base d'asta fissato in € 396.000,00 (trecentonovantaseimila/00) oltre IVA, di cui € 0,00 per costi della sicurezza ed € 5.040,00 per costi della manodopera;

- che in forza della predetta delibera, si è svolta la gara in questione e la stessa è stata aggiudicata all'Impresa (*denominazione - P.IVA e sede legale*) che ha offerto il valore complessivo pari a € sull'importo posto a base di gara, come risulta dall'offerta presentata dalla predetta Ditta;

- che, nelle more del rilascio dell'informazione antimafia, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 159/2011 richiesta alla Banca Nazionale dei contratti pubblici la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (c.d. B.D.N.A.) in data, acquisita l'autocertificazione da parte dell'Appaltatore, si procede alla stipula del presente atto, sottoposto alle condizioni di cui all'art. 94, comma 2 del citato Decreto;

quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano il seguente contratto:

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'oggetto del contratto è il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per studenti assegnatari di benefici del diritto allo studio, come meglio

specificato nella parte II del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto.

Art. 2 - Capitolato Speciale d'Appalto e norme regolatrici del contratto

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti:

1. Offerta economica;
2. Capitolato Speciale d'Appalto;
3. Offerta tecnica.

Tutti i suddetti documenti sono depositati agli atti dell'Università degli Studi dell'Insubria e si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

Art. 3 - Durata e importo del contratto

Il contratto oggetto della presente procedura avrà la durata massima di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione nelle more della stipula ai sensi dell'art. 17, commi 7 e 8, del D. Lgs n. 36/2023. L'importo contrattuale ammonta a € ----- (-----/00) IVA esclusa. L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d'opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del Capitolato.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante

può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo stimato della predetta opzione è pari a € 79.200,00 complessivi per l'intera durata del contratto.

La Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporre la proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 per un ulteriore periodo di 2 anni. In tal caso il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 264.000,00, al netto di IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

La Stazione Appaltante, si riserva, nei casi eccezionali di oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della nuova procedura di affidamento del contratto, la facoltà di disporre la proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento del contratto, nei casi previsti dall'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023. In tale caso verrà data comunicazione per iscritto all'Appaltatore prima della scadenza naturale del contratto, mediante PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa.

Art. 4 - Revisione dei prezzi

Qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio in misura superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, si procederà alla revisione dell'importo contrattuale su richiesta dell'aggiudicatario sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Italia – Indice generale). La variazione sarà determinata prendendo come riferimento l'ultimo indice disponibile alla data di ricezione della richiesta di revisione e l'indice del mese dell'anno di effettivo inizio delle prestazioni contrattuali (o dell'eventuale ultima revisione applicata).

La revisione verrà riconosciuta nella misura dell'80% della variazione complessiva, in relazione alle prestazioni da eseguire.

I nuovi prezzi saranno applicati alle prestazioni svolte successivamente all'accoglimento della revisione, non sono ammesse revisioni con effetto retroattivo.

Nel caso di variazione in diminuzione in misura superiore al 5% dell'importo complessivo, il Responsabile Unico di Progetto attiverà automaticamente la clausola di revisione dandone comunicazione all'impresa, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna controdeduzione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà all'applicazione dei nuovi prezzi e nella misura dell'80% della variazione medesima, alle prestazioni svolte successivamente alla definizione della revisione.

Art. 5 – Fatturazione e pagamenti

Ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, la fatturazione avrà cadenza mensile posticipata sulla base dei servizi richiesti e delle transazioni effettivamente effettuate dai soggetti beneficiari nel mese antecedente il mese di fatturazione. Mensilmente dovrà essere fornito all'Amministrazione un riepilogo

in formato elettronico contenente:

- il numero totale delle transazioni effettuate, divise per tipologia;
- il controvalore totale ottenuto dal numero degli utilizzi moltiplicato il loro valore facciale unitario;
- il controvalore totale ottenuto dedotto lo sconto praticato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;
- l'assoggettamento dell'aliquota IVA nella misura stabilita dalla Legge.

Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. I pagamenti saranno corrisposti entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di regolare esecuzione delle prestazioni e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università degli Studi dell'Insubria del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., sia nei rapporti con la Stazione Appaltante, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ha comunicato con nota prot. del .././..... gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verificano degli eventi

modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/10 e s.m.i. l'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/10 e s.m.i..

Al fine di effettuare le verifiche disposte dal citato art. 3, comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. l'Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto o del subcontratto.

Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A 'Formato della fattura elettronica' del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su www.indicepa.it: 9JYFC.

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice CIG

A02A9FED09, nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Ai sensi del D.M. del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1 comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Università all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "Scissione dei pagamenti".

Art. 6 - Penalità per ritardi

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell'esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità dei servizi alle caratteristiche previste, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera come segue:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni locale mancante rispetto al numero minimo di locali previsti per ciascuna sede di cui all'articolo 18, tale penale è applicabile sia in sede di avvio del servizio che durante tutta la durata del contratto, qualora si riscontrasse che il numero di locali convenzionati per qualsiasi ragione è sceso al di sotto del minimo previsto/offerto;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del sistema informatico richiesto, nel caso di impossibilità ad accedere anche solo ad una delle funzionalità del sistema informatico specificate dal Capitolato od offerto, nella consegna di elenchi di dati previsti dal Capitolato;

- € 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'attivazione dei POS all'interno degli esercizi convenzionati;
- € 1.000,00 per ogni giorno di impossibilità di utilizzo di tutte le tessere per malfunzionamenti della rete POS o per qualsiasi altra causa attribuibile all'appaltatore;
- € 500,00 per ogni violazione riscontrata in merito alla mancata corrispondenza tra i tempi di rimborso ai ristoratori dichiarati in sede di gara e quelli effettivamente applicati.
- € 50,00 al giorno per ritardo rispetto a qualsiasi termine previsto dal Capitolato per l'esecuzione di attività da parte del Fornitore per cui non sia prevista una penale specifica.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Università a causa dei ritardi.

Art. 7 - Verifica di conformità

Il contratto, ai sensi dell'art. 116 co. 2 del D.Lgs 36/2023, è soggetto a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Art. 8 - Subappalto

Previa autorizzazione dell'Università e nel rispetto dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, possono essere subappaltati esclusivamente le prestazioni che l'Appaltatore ha indicato in sede di offerta economica, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

A pena di nullità non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso dei contratti ad alta intensità di manodopera, come previsto dal comma 1 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. Capo II-“I requisiti di ordine generale” del Titolo IV-“I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti” della Parte V-“Dello svolgimento delle procedure” del Libro II-“Dell'appalto”, ai sensi dell'art. 119, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art. 119 del Codice, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.

Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

oppure Non è ammesso il subappalto in quanto l'Aggiudicatario ha dichiarato di non volervi fare ricorso in sede di gara.

Art. 9 - Garanzie definitive

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, cauzione definitiva con polizza fidejussoria n. per l'importo di € rilasciata da in data e valida fino all'emissione del Certificato di verifica di conformità o comunque non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio e dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata.

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni e delle attività connesse, sollevando l'Università da ogni responsabilità al riguardo. L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza di assicurazione n. emessa in data .././....., per un importo pari a € (...../....), contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che prevede altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni, sino alla data di scadenza del contratto, per un massimale pari a € (...../.....).

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d).

Art. 11 - Risoluzione

Per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12 - Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Varese.

Art. 13 - Spese del contratto

A carico dell'Affidatario graveranno le spese nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Università. Il pagamento delle spese ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l'intera procedura, dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto.

Art. 14 - Privacy

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell'espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. L'Ateneo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: privacy@uninsubria.it, PEC: privacy@pec.uninsubria.it.

L'Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione

dell'appalto e per la sua esecuzione - base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento - base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità.

I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d'Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla procedura di gara.

L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica.

L'interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell'interessato; laddove vi fossero l'interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - e di agire

per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.

Art. 15 - Approvazione specifica di clausole

L'Appaltatore, preso atto delle condizioni generali del contratto, descritte negli art. 3 "Durata e importo del contratto", 5 "Fatturazione e pagamenti", 6 "Penalità per ritardi", 9 "Garanzie definitive", 11 "Risoluzione", 12 "Foro competente", 13 "Spese del contratto" e 14 "Privacy", dichiara di approvarle specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, II co. cc..

L'APPALTATORE

(Sig.)

(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Marco Cavallotti)

(firmato digitalmente)

L'UFFICIALE ROGANTE

(Dott.)

(firmato digitalmente)